

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

**data della firma digitale del
Coordinatore dell'Ufficio:**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco**

Autorizzazione per attività ed usi

n. 10 del 19 giugno 2018

**oggetto: Dott. Massimo Rossi (Federaccia, sez. Massa),
autorizzazione alla permanenza di piccolo allevamento non
intensivo in loc. Forno**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì

no

necessità del parere Comitato scientifico

sì

no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, compresi le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31 che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la nota n. 203 del 25/01/18 inviata dal dott. Massimo Rossi (Federcaccia, sez. Massa), con cui si richiede l'autorizzazione alla permanenza in loc. Forno di un piccolo allevamento non intensivo di galliformi, secondo le modalità espresse nella nota stessa, poiché antecedente all'entrata in vigore dei nuovi confini del Parco, alla data del 30 giugno 2017;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano oggi all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr. e che al presente procedimento si applichino gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico, riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, espresso durante la seduta di insediamento del 14/05 u.s., e ratificato durante la seduta del giorno 04/06 u.s., che si è espresso come segue: *“Il Comitato esprime parere favorevole alla permanenza in loco del piccolo allevamento per un periodo non superiore ai 5 anni dalla data del presente parere, nel caso in cui il proponente intenda proseguire l'allevamento della specie avicola indicata; entro il termine del periodo autorizzato l'allevamento dovrà essere smantellato”*;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

- a) di **autorizzare** il Dott. Massimo Rossi (Federcaccia, sez. Massa) al proseguimento dell'esercizio delle attività dell'allevamento non intensivo di galliformi in loc. Forno, secondo le modalità espresse nella richiesta di autorizzazione;
- b) di stabilire il termine di tale autorizzazione al giorno 13/05/23, trascorso il quale l'allevamento dovrà essere smantellato.

determina

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti